

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 731-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1959

Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Va ascritto a merito dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato con sede in Roma il primo suggerimento di addivenire ad una disciplina giuridica uniforme relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, cioè ai trasporti automobilistici.

L'iniziativa del predetto Istituto è stata successivamente ripresa nell'ambito delle Nazioni Unite dalla Commissione economica per l'Europa, la quale ha elaborato il testo della Convenzione sottoscritta a Ginevra il 19 maggio 1956, alla quale oggi il Governo della Repubblica si propone di aderire.

Nei suoi 51 articoli il testo della Convenzione medesima fissa norme generali e particolari sulla conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto, sulla responsabilità del vettore, sui modi per avanzare reclami e proporre ricorsi, nonché sulle disposizioni relative ai trasporti effettuati da vettori subentranti al vettore primitivo.

Non possiamo addentrarci nell'esame dettagliato delle singole numerose norme giuridiche introdotte con la Convenzione in esame, anche perchè riteniamo che ciò esulerebbe dal compito affidatoci. Una rapida e chiara sintesi delle norme stesse è contenuta del resto nella relazione ministeriale che ha ac-

compagnato la presentazione del disegno di legge. Gioverà forse, invece, mettere in rilievo che la Convenzione che ci occupa, dopo tre anni dal momento che essa sarà entrata in vigore, potrà essere assoggettata a revisione su iniziativa di una qualsiasi delle parti contraenti secondo la procedura fissata dall'articolo 49.

Giova anche ricordare che la Convenzione sottoposta oggi al nostro esame non si applicherà comunque ai trasporti tra la Gran Bretagna e la Repubblica di Irlanda.

Onorevoli senatori, l'utilità ad avere norme comuni in materia di trasporti internazionali di merci per mezzo automobilistico ci sembra talmente ovvia che non intendiamo attardarci ad illustrare questo punto sostanziale: basti pensare che grazie alla Convenzione di cui trattasi non solo si verrebbe a disporre di norme precise ed uniformi per tutti i vettori, sia italiani che stranieri, che effettuano trasporti internazionali di questa sorta, ma si otterrebbe altresì nei riguardi della responsabilità una piena parità giuridica tra tutti i vettori. Non esitiamo pertanto a proporvi di accordare il vostro consenso affinché il Presidente della Repubblica possa compiere il necessario atto di adesione.

CERULLI IRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 43 della Convenzione medesima.